



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale _____ del _____, proposto da

_____, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Questura Genova, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

Ministero degli Interni non costituito in giudizio;

per l'annullamento del decreto prot. n. 241 Cat.A12/imm.-. 2 Sez.-/ 2019. datato 23.12.2019 e notificato in pari data di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro subordinato per sé e per il figlio Michael

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura Genova e di Ministero

dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 il dott. Roberto Pupilella, come specificato nel verbale;

Visto l'art. 84 del DL. N.18\2020 che al comma 5 prevede, successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, che tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso ai sensi della disposizione da ultimo citata;

Considerato che il provvedimento impugnato si fonda su di una errata valutazione dei requisiti di legge in possesso della ricorrente, dovendosi ritenere la continuità delle autorizzazioni ottenute dal Tribunale dei minori nei confronti della madre, quale unico genitore del minore affidato ai servizi sociali, non potendosi addebitare alla stessa i ritardi nelle autorizzazioni rilasciate dal Tribunale; né d'altro canto lo stesso organo ha mai ritenuto essere venuta meno la continuità della figura genitoriale in tutti gli anni (dal 2004 ad oggi) che hanno determinato i giudici a riconoscere alla madre il permesso di soggiorno a tutela del minore;

Considerato altresì che risulta provata documentalmente l'attualità di una situazione lavorativa stabile della ricorrente che ha una retribuzione di €. 1086 mensili e l'utilizzo di un alloggio;

Ritenuto pertanto fondati i motivi di ricorso che lamentano la violazione di legge ed in particolare dell'art.9 del D.Lgs n.286\98;

Ritenuto pertanto, contrariamente a quanto affermato nell'atto impugnato che risultano presenti tutti i requisiti richiesti dalla Direttiva comunitaria n.203/109/CE del 25\11\2003, posto che, ai sensi dell'art. 4 esiste un soggiorno legale ed ininterrotto nei cinque anni immediatamente precedenti alla presentazione della

domanda per soggiornante di lungo periodo;

Vi è la documentazione di causa che dimostra come sussista, ai sensi degli articoli 5 e 7 della Direttiva citata, sia l'attualità di un reddito più che sufficiente sia la disponibilità di un'abitazione idonea ad accogliere la madre ed il figlio, divenuto maggiorenne.

Il ricorso va conclusivamente accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di €.2000 (duemila), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e di suo figlio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente, Estensore

Paolo Peruggia, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.